

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento, Viale della Vittoria 321, C.F./P.IVA n.02570930848 nella persona del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, nato a Catania il 19.07.1962 nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore* domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (*d'ora innanzi denominata "A.S.P."*)

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE", con sede in Palermo, Via del Vespro 129, C.F./P.I. 05841790826, nella persona del Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo il 21/05/1971, nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Azienda (*d'ora innanzi denominata A.O.U.P.*)

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente Parti".

Visti:

- il D.A. n.32 del 19 gennaio 2019 l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana "Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) relativo alla Sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e dell'ovaio (G.U.R.S. n.6 del 08/02/2019);
- il D.A. n.831 del 08 maggio 2019 l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana";
- il D.A. n.49 del 30 gennaio 2020 sulla "Approvazione della rete dei Centri di Senologia (Breast Unit) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana".

Premesso che:

- L'A.S.P., con nota prot.25965 del 09.02.2021, inviata a mezzo pec, ed introitata al prot. gen.le dell'A.O.U.P., in data 10.02.2021 al n.3544, ha chiesto a questa A.O.U.P. di voler valutare la possibilità di attivare opportuni accordi convenzionali volti ad assicurare l'esecuzione di prestazioni di chirurgia oncoplastica, non reperibili all'interno dell'organico, a supporto dell'attività del proprio team multidisciplinare di breast-unit.

Considerato che:

- L'A.O.U.P. nell'ottica di favorire un miglioramento della risposta assistenziale del territorio regionale, ha valutato positivamente la collaborazione richiesta.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

L'A.O.U.P "Paolo Giaccone" di Palermo, e per essa, l'U.O.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, si impegna a garantire a favore dell'A.S.P., prestazioni di chirurgia plastica e ricostruttiva nell'ambito della Breast Unit in regime di ricovero "in elezione" presso i PP.OO. del territorio di competenza dell'A.S.P., con espressa esclusione della ricostruzione microchirurgica dei distretti.

Le attività dovranno essere garantite dai professionisti incaricati dell'A.O.U.P., in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese e secondo una calendarizzazione effettuata dal Resp.le dell'U.O.C. erogante, emessa in data successiva alla determinazione della turnazione istituzionale ed approvata dalla Direzione Sanitaria dell'A.O.U.P., nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

ART. 3 - Obblighi delle Parti

Le parti si danno atto che i professionisti dell'A.O.U.P., sono tenuti alla stretta osservanza dei limiti posti dall'A.O.U.P. in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego. L'impegno dei dirigenti medici non potrà in alcun modo superare il limite orario consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono venire ricomprese tutte le attività globalmente assicurate dagli stessi in regime di libera-professione.

La priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'A.O.U.P. e la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni d'opera aggiuntiva o turnazioni di servizio dell'Azienda, determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo. Per quanto sopra l'A.S.P. si obbliga, tramite il proprio Referente Aziendale per la Breast Unit, pena la risoluzione del presente atto, alla vigilanza affinché le attività vengano garantite nel rispetto di quanto sopra esplicitato.

La stessa si obbliga, altresì, a comunicare al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Relativamente all'attività svolta, tutti gli attori ed i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di cui al presente atto, danno atto dell'osservanza del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dei relativi Codici Aziendali nonché del Regolamento per l'attività libero professionale in vigore presso l'A.O.U.P..

ART. 4 - Aspetti economici

A fronte delle prestazioni rese verrà garantito dall'A.S.P., per l'attività resa dal professionista in regime convenzionale, un compenso omnicomprendivo pari € 3.500/00 (euro tremilacinquecento/00) per ogni accesso, per il quale verrà programmata un'attività di circa 6 ore comprendente sia le visite *pre* e *post*

operatorie, sia gli interventi "in elezione".

I rendiconti dell'attività svolta dovranno essere trasmessi dall'A.S.P., entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, all'A.O.U.P., provvisti di formale attestazione/visto di conferma da parte del Referente Aziendale per la Breast-Unit o di persona dallo stesso formalmente delegata.

ART. 5 - Modalità di pagamento

I corrispettivi previsti all'art. 4 saranno corrisposti all'A.O.U.P., dall'A.S.P. che provvederà al versamento con le modalità indicate nella fattura elettronica che sarà emessa dall'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" quale soggetto erogante le prestazioni, con cadenza mensile.

Alla verifica da parte dell'A.S.P. dell'effettiva esecuzione delle attività fatturate, la stessa verserà entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento delle fatture le relative somme direttamente all'A.O.U.P.

tramite accredito sul c/c bancario nr 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508, acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'A.O.U.P..

L'A.O.U.P. provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

ART. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'A.O.U.P. si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L.17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del presente accordo.

ART. 7 - Assicurazione

L'A.S.P. garantisce, la copertura della responsabilità civile professionale del proprio personale per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo.

Le coperture assicurative si intendono accordate anche per gli eventuali infortuni occorsi ai dirigenti medici incaricati ivi compresi quelli "in itinere".

ART. 9 - Validità e durata

La presente convenzione ha la durata di mesi dodici con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione della stessa.

L'eventuale rinnovo o proroga sono subordinati a preventiva richiesta scritta ed approvazione da parte dei competenti organi delle parti.

Le parti possono recedere dal presente atto mediante comunicazione da trasmettere con lettera tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 8 - Privacy

Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione potranno comportare il trattamento di dati particolari, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le stesse si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

L'A.S.P., *n.q.* di titolare del Trattamento, designa quale Responsabile, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'A.S.P. comunica che l'incarico di D.P.O. è ricoperto da Ing. Santi Monasteri giusta delibera n. 899 del 18/05/2021 di aggiudicazione del servizio a QSM srl,

L'A.O.U.P. comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

ART. 10 - Normativa

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Ogni modifica od estensione del presente accordo, dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra l'A.S.P. e l'A.O.U.P.

ART. 11 - Parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'A.O.U.P. e l'A.S.P.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 12 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione della presente convenzione si individua quale Foro competente il Foro di Palermo.

ART. 13 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 — Tariffe — parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo ove applicabile al presente atto è assolta dai contraenti, in modo virtuale, per la parte di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**Azienda Sanitaria Provinciale
di Agrigento**

Dott. Mario Zappia

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "P. Giaccone" di Palermo**

Dott. Ing. Alessandro Caltagirone